



Prot. n. 091

Napoli, 14 giugno 2023

Al Presidente della Giunta  
regionale della Campania

- Sede -

**Interrogazione a risposta scritta****Oggetto: prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale rese in regime istituzionale ed in ALPI.**

La sottoscritta Cons. regionale, Maria Muscarà, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge formale interrogazione per la quale richiede risposta scritta nei termini di legge, sulla materia in oggetto.

**Premesso che:**

- a) per attività libero-professionale intramuraria (ALPI) si intende l'attività che la dirigenza del ruolo sanitario medica e non medica, individualmente o in équipe, esercita fuori dell'orario di lavoro, in favore e su libera scelta dell'assistito pagante, ad integrazione e supporto dell'attività istituzionalmente dovuta;
- b) l'Alpi viene esercita in strutture ambulatoriali interne o esterne all'Azienda sanitaria, pubbliche o private non accreditate, con le quali l'Azienda stipula apposita convenzione. Sono comprese anche le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di *day hospital*, di *day surgery* e di ricovero, nonché le prestazioni farmaceutiche ad esso collegate, sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, con oneri a carico dell'assistito, di assicurazioni o dei fondi integrativi del SSN di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 502/92;
- c) si considera ALPI a tutti gli effetti, anche se oggetto di specifico accordo, l'attività del professionista o dell'équipe svolta, su richiesta dell'Azienda/Istituto in situazioni eccezionali ovvero quando sia necessario ridurre le liste di attesa per il rispetto degli standard prefissati dalla Regione;
- d) l'attività libero-professionale viene erogata nel rispetto dell'equilibrio tra attività istituzionali e libero-professionali secondo quanto previsto dall'art. 15-*quinquies*, comma 3 del D. Lgs. 502/1992 "*...al fine anche di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, l'attività libero professionale non può comportare, per ciascun dipendente, un volume di prestazioni superiore a quella assicurato per i compiti istituzionali...*";
- e) successivamente, l'articolo 22-*bis* del decreto legge 223/2006 ha affidato alle Regioni il compito di controllare le modalità di svolgimento dell'attività intramoenia dei dirigenti sanitari, stabilendo un limite in termini quantitativi



all'attività libero professionale. Il decreto legge citato, infatti, impone che l'attività libero-professionale non superi sul piano quantitativo, nell'arco dell'anno, l'attività istituzionale dell'anno precedente;

**considerato che:**

- a) da una lettera del Direttore Generale della D.G. per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale PG/2023/0243218 ai Direttori Generali AA. OO., AA.OO.UU., AA.SS.LL. IRCCS Pascale, si evince che dall'esame dei dati relativi alle performance di attività anno 2022 delle suddette Aziende si evidenzia una preoccupante criticità in ordine al rapporto tra le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate in regime istituzionale e quelle rese in regime di libera professione intramoenia;
- b) nell'ipotesi di accertato superamento del rapporto proporzionale tra le predette attività e/o di superamento dei limiti massimi dei tempi di attesa, le SS. LL. dovranno sospendere ad horas il diritto di attività libero professionale fino al riequilibrio.

**Tutto ciò premesso e considerato,  
interroga la Giunta regionale al fine di sapere**

1. quali sono, nello specifico, le strutture più interessate da questo squilibrio e quanto incide sulle performance ospedaliere;
2. nel dettaglio quali sono i "numeri" e le percentuali che hanno preoccupato il direttore generale e come si pensa di superare questa criticità strettamente legata alla sofferenza delle liste d'attesa.

Maria Muscarà